



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 13 del 08.02.2024

COPIA

Oggetto: Approvazione disciplinare sul funzionamento della commissione esaminatrice in concorso pubblico per la selezione del personale.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 16:30 Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta, con la presenza dei Signori:

MILIA GIOVANNI MARIA	SINDACO	P
KAMEL HASSAN OMAR ALY	VICESINDACO	P
SIAS MAURO	ASSESSORE	A
CALARESU MANUELA	ASSESSORE	C

Totale presenti n. 2 Totale assenti n. 1 Totale in collegamento n. 1

Constatato il numero legale della seduta, Giovanni Maria Milia, nella sua qualità di Sindaco del comune di Modolo, assume la Presidenza della Giunta.

Partecipa, nella sua qualità di Segretario Comunale, Dott.Ssa Emanuela Stavole, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" individua nella Giunta l'organo competente per l'adozione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
- l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" precisa che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'attuazione dei principi enunciati nell'art. 2 dello stesso;
- l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 contempla, tra le fonti, i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, da adottarsi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, individuando le materie in cui può esercitarsi tale potestà regolamentare;
- gli articoli 35, 35 bis, 35 ter e 35 quater del citato D.Lgs 165/2001 stabilisce le modalità di reclutamento del personale da parte dei soggetti di cui all'art. 1 comma 2 dello stesso Decreto;
- L'articolo 1, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020 "*Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)*" recita per quanto riguarda gli Enti Locali: "*5. Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto*".
- l'art. 3, commi 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede espressamente che "*Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.*"

Visto in particolare il nuovo testo del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 16 giugno 2023;

Considerato che il citato DPR all'articolo 18-bis dispone che "Le Regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

Ritenuto necessario procedere all'integrazione dei contenuti del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi con un disciplinare sul funzionamento della commissione esaminatrice in concorso pubblico per la selezione del personale, che preveda anche le modalità di

retribuzione dei componenti esterni la commissione;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi" di cui alla deliberazione G.M. n. 108 del 22/10/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 50, rubricato "Commissione esaminatrice";

Visto il testo del disciplinare sul funzionamento della commissione esaminatrice in concorso pubblico per la selezione del personale predisposto dal settore amministrativo e ritenuto di doverlo approvare;

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.lgs. n. 150/2009;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare l'allegato disciplinare sul funzionamento della commissione esaminatrice in concorso pubblico per la selezione del personale, quale parte integrante del presente provvedimento;
- Di dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e impiego, abrogano le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;
- Di dare atto, altresì, che il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alle RR.SS.UU.
- Di dichiarare con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 13 del 08/02/2024

OGGETTO:

Approvazione disciplinare sul funzionamento della commissione esaminatrice in concorso pubblico per la selezione del personale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to MILIA GIOVANNI MARIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Modolo, Lì 15/02/2024

LA SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA



COMUNE DI MODOLO

Oggetto proposta di delibera:

Approvazione disciplinare sul funzionamento della commissione esaminatrice in concorso pubblico per la selezione del personale.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Modolo, 06.02.2024

IL RESPONSABILE

F.to Omar Aly KAMEL HASSAN

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Disciplinare sul funzionamento della commissione esaminatrice in concorso pubblico per la selezione del personale dipendente

Art. 1 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, per qualsiasi tipologia di selezione, è nominata quanto previsto nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'ente.
2. La Commissione giudicatrice composta da componenti interni all'ente si riunisce di norma all'interno dell'orario di lavoro.
3. Il personale dell'ente può usufruire del riposo compensativo o se attivata della banca delle ore in caso di svolgimento della propria funzione di componente la commissione al di fuori dell'orario di lavoro, con eccezione del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione e del Segretario Comunale.

Art. 2 - Modifica composizione Commissione

1. Qualora per qualsiasi motivo, sia cambiata la composizione della Commissione nel corso dei lavori, questi sono ripresi dal punto in cui si era giunti prima della predetta modifica.
2. Al Commissario neo nominato vengono sottoposti, per presa visione ed atto, i verbali inerenti le operazioni espletate. In ogni caso le operazioni della selezione già espletate non debbono essere ripetute.
3. Qualora la sostituzione avvenga nel corso dell'esame delle prove scritte il componente di nuova nomina è obbligato a prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni attribuite. Di ciò si dà atto nel verbale.
4. Il Commissario uscente è vincolato al segreto d'ufficio per le sedute alle quali abbia partecipato.

Art. 3 - Comitati di vigilanza

1. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, con determinazione del Responsabile del personale è costituito, in ciascuna sede ove si svolgano le prove, un Comitato di vigilanza composto di almeno tre componenti, scelti tra i dipendenti in servizio presso l'Ente, ritenuti idonei all'assolvimento di funzioni di sorveglianza, di cui un componente con funzioni di Presidente di Comitato ed uno con attribuzioni di verbalizzazione delle operazioni espletate e degli accadimenti intervenuti.

2. In relazione all'elevato numero di candidati alla selezione, la Commissione stessa potrà essere integrata da personale addetto all'identificazione dei candidati, preventivamente all'esperimento delle prove.

Art. 4 - Incompatibilità

1. Non possono far parte della stessa Commissione di selezione, in qualità di componente, né di segretario, coloro si trovino in situazione di grave inimicizia, che siano uniti da vincolo di matrimonio o convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente o con uno dei candidati partecipanti alla selezione, come da allegata tabella.
2. La verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità per i commissari e tra questi e i candidati, viene effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione, prima dell'inizio dei lavori.
3. Esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dovrà essere fatta dandone atto nel verbale, dal Presidente, da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario nella prima seduta d'insediamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti e dei relativi dati identificativi.
4. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento sopracitate, è tenuto a dimettersi immediatamente da componente della Commissione.
5. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza "*ab origine*" di uno dei citati impedimenti, le operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono annullate.
6. Nel caso d'incompatibilità intervenuta nel corso della procedura selettiva si procede unicamente alla surrogazione del componente interessato dalla predetta incompatibilità.
7. I componenti la Commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati; gli stessi componenti possono essere incaricati dall'Amministrazione Comunale di tenere lezioni sulle materie previste dai bandi di selezione nell'ambito dei corsi di preparazione, aperti alla partecipazione di tutti i candidati.

Tabella gradi parentela

PARENTI		
GRADI	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori e i figli.	
2°	L'avo, l'ava e il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo, la bisavola (bisnonni) e il pronipote.	Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella.

4°	Il trisavolo, la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote).	Il prozio (prozio è fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello e sorella; i cugini di 1°, cioè figli di fratelli e sorelle.
GRADI	AFFINI	
1°	I suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri.	
2°	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono affini i cognati e la cognata della moglie; nè sono affini tra loro i mariti di due sorelle).	
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.	
4°	La moglie del pronipote e il marito della pronipote La moglie del prozio e il marito della prozia. La moglie del cugino e il marito della cugina.	

Art. 5 - Segretezza delle operazioni e legittimità delle operazioni

1. Tutti i componenti la Commissione, nonché il segretario, sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e sulle determinazioni raggiunte, fatta eccezione per quei risultati per i quali sia prevista dalle disposizioni vigenti, la pubblicazione o la comunicazione agli interessati.
2. Fuori dalla sede propria della Commissione, i Commissari non possono riunirsi con altri componenti la Commissione stessa né tantomeno con estranei, per discutere problemi attinenti la selezione a meno che non abbiano ufficialmente ricevuto mandato da questa per curare fasi istruttorie o preparatorie.

Art. 6 - Insediamento

1. La Commissione giudicatrice, convocata dal Presidente anche con modalità informali, sentiti preventivamente i componenti, si insedia alla data fissata.
2. Preventivamente alla seduta d'insediamento l'ufficio competente consegna al Segretario della Commissione copia delle determinazioni d'ammissione dei candidati, le domande, nonché copia delle determinazioni relative alla selezione e tutti gli atti occorrenti per lo svolgimento dei lavori.
3. Nella seduta d'insediamento la Commissione esaminatrice verifica che non sussistano motivi di incompatibilità tra i membri della Commissione e tra questi ultimi e i candidati, ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 7 - Ordine dei lavori

1. La Commissione osserva il seguente ordine dei lavori:
 - (a) dichiarazione relativa ad eventuali incompatibilità fra i componenti;
 - (b) verifica di eventuali incompatibilità fra componenti e candidati;
 - (c) esame della determinazione che indice la selezione;
 - (d) esame del bando e delle norme del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché del presente Regolamento;
 - (e) presa d'atto dell'avvenuta ammissione dei candidati alle prove selettive;
 - (f) determinazioni dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli;
 - (g) fissazione data eventuale preselezione, qualora ricorra la fattispecie;
 - (h) fissazione della data e del luogo di svolgimento delle prove o conferma di quelle precedentemente stabilite nel bando di concorso;
 - (i) esperimento delle prove scritte e/o pratiche o test;
 - (j) valutazione delle prove con attribuzione dei voti a ciascun candidato;
 - (k) comunicazione ai candidati dell'esito della/e prova/e e del relativo punteggio conseguito, nonché del punteggio attribuito ai titoli;
 - (l) di norma, predisposizione dei quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d'esame, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale;
 - (m) espletamento e valutazione della prova orale di ciascun candidato ammesso;
 - (n) pubblicazione, al termine d'ogni giornata di prove orali, del punteggio acquisito da ciascun candidato nella prova orale stessa;
 - (o) ove previsto, valutazione dei titoli, presentati dai candidati che hanno partecipato alla prova scritta, e attribuzione dei relativi punteggi;
 - (p) formulazione della graduatoria provvisoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, per ciascuna prova, e dalla valutazione dei titoli.
2. Di tutte le operazioni della Commissione si redige, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
3. In caso d'impedimento temporaneo del Segretario, ne può assumere le funzioni il componente della Commissione più giovane d'età. Qualora l'impedimento si protragga per più di due sedute, il Segretario può essere sostituito, su richiesta del Presidente della Commissione, da altro dipendente, designato dal Responsabile del settore competente in materia di personale.

Art. 8 - Modalità d'assunzione delle decisioni

1. La Commissione giudicatrice, quale organo collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i componenti previsti in ogni fase della selezione.
2. La commissione giudicatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
3. Solo durante lo svolgimento delle prove scritte o test i componenti possono assentarsi alternativamente purché nella sala siano costantemente presenti almeno due Commissari; ugualmente può avvenire durante lo svolgimento delle prove pratiche qualora le stesse per la loro natura non richiedano una valutazione contestuale.

4. Al termine della prova scritta, test o pratica, per le relative operazioni di chiusura, devono essere presenti tutti i commissari ed il segretario.
5. L'assegnazione dei punteggi relativi alle prove d'esame avviene con votazione palese e contestuale e il voto finale consisterà nella media dei punteggi espressi da ciascun componente; la votazione potrà anche avvenire attraverso l'attribuzione del punteggio da parte di ciascun Commissario, scrivendo il punteggio stesso in un foglio che verrà esibito contemporaneamente da parte di tutti i componenti la Commissione.
6. Per tutte le altre fasi selettive, la Commissione delibera a maggioranza di voti. Al Presidente compete lo stesso numero di voti riservato agli altri componenti.
7. È tassativamente richiesta l'espressione della volontà di ciascun Commissario che non può astenersi dall'esprimere la propria valutazione.
8. Effettuata la votazione e verbalizzato il risultato, non possono venire presi in considerazione voti diversi da quelli già espressi; i Commissari possono far verbalizzare le loro ragioni ed opinioni, nelle circostanze di comprovate irregolarità o illegittimità delle quali fossero venuti a conoscenza.
9. Una volta scisse le personali responsabilità, nei casi di presunte irregolarità formali e/o sostanziali, i componenti non possono rifiutarsi, a fine seduta, di sottoscrivere i verbali.

Art. 9 - Compensi alla Commissione giudicatrice

1. Nessun compenso spetta al Presidente e/o componenti esperti interni all'ente.
2. Al Presidente esterno e ai componenti esperti esterni competono, i compensi secondo le specifiche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, come appresso rideterminati:

Compensi componenti esterni commissioni esaminatrici					
Area professionale	fino a 20 esaminati nella prima prova (scritta o pratica a seconda del profilo)	fino a 50 esaminati nella prima prova (scritta o pratica a seconda del profilo)	fino a 80 esaminati nella prima prova (scritta o pratica a seconda dell'Area Professionale)	fino a 100 esaminati nella prima prova (scritta o pratica a seconda dell'Area Professionale)	oltre 100 esaminati nella prima prova (scritta o pratica a seconda dell'Area Professionale)
collaboratori	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 600,00
collaboratori esperti	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 700,00
Istruttori	€ 400,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 700,00	€ 800,00
Funzionari	€ 500,00	€ 600,00	€ 700,00	€ 800,00	€ 900,00
eventuali membri aggiuntivi	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%

3. Viene riconosciuta al Presidente della Commissione una maggiorazione del compenso spettante pari al 10%.
4. Ai componenti esterni delle Commissioni compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio secondo le vigenti disposizioni in materia di indennità chilometrica, nonché di vitto, purché documentate e determinate dal calendario dei lavori.